

Comune di CAPITIGNANO
Provincia di L'AQUILA

REGOLAMENTO

UTILIZZO DELLO SCUOLABUS

COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

N. 28 del 30/11/2016

Art. 1

Il Comune di Capitignano espleta il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria ubicate in Capitignano e per la scuola Secondaria di Primo Grado ubicata nel comune di Montereale.

Art. 2

Lo scuolabus, abilitato alla circolazione stradale a norma di legge, è condotto dai dipendenti comunali che, ai sensi del regolamento organico, ricoprono la qualifica di autista e siano abilitati alla specifica guida.

L'autista deve assolutamente rispettare le norme del codice della strada, le prescrizioni contenute nel libretto di circolazione nonché l'itinerario di percorrenza concertato dall'amministrazione comunale.

Sullo scuolabus dovrà essere presente l'accompagnatore, l'assistente o il personale docente, per tutto il percorso in caso di presenza degli alunni/e salvo diverse disposizioni impartite dall'amministrazione comunale.

Art. 3

Il servizio è articolato su 6 giorni a settimana secondo il calendario e l'orario stabilito dall'Istituto Comprensivo cui fa parte Capitignano, previo accordo con l'amministrazione comunale.

In funzione dell'orario delle lezioni, dell'ubicazione delle abitazioni degli alunni ed il numero dei medesimi, l'amministrazione comunale annualmente stabilisce il percorso, le fermate e gli orari.

Se necessario, per motivi dei tempi di percorrenza e/o per altre cause logistiche, al fine del rispetto degli orari delle lezioni, potranno essere esclusi dall'utilizzo dello scuolabus gli alunni residenti in prossimità dei plessi scolastici.

Art. 4

Per l'utilizzo dello scuolabus i genitori degli alunni dovranno fare richiesta al comune, esplicitando la scuola che frequentato, la fermata utilizzata sia per l'andata che per il ritorno, secondo l'itinerario dell'anno precedente. Dichiarando contestualmente l'assunzione di qualsiasi responsabilità nei confronti degli alunni, prima di salire ed appena scesi dallo Scuolabus.

L'ufficio preposto ai servizi scolastici rilascerà formale autorizzazione.

Qualora fosse necessaria una variazione saltuaria e/o sporadica sulla salita e/o discesa dell'alunno il genitore dovrà comunicarlo precedentemente agli operatori dello scuolabus.

Art. 5

Il genitore dell'alunno, o chi ne fa legalmente le veci, è tenuto ad accompagnare e ad accogliere alla fermata di pertinenza il bambino negli orari prestabiliti, personalmente o tramite adulto formalmente delegato. Può, in alternativa, dichiarare in forma scritta ed assumendosene tutte le responsabilità che il bambino/a torna autonomamente alla propria abitazione, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale e gli operatori sullo Scuolabus.

Art. 6

Qualora il genitore, o chi da lui delegato, non fosse presente alla fermata per il ritiro del bambino, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, l'alunno non verrà fatto scendere dallo scuolabus ed il genitore, o chi per esso, potrà ritirarlo durante le fermate successive fino all'ultima, in mancanza sarà avvisata la stazione dei Carabinieri ed i servizi Sociali Comunali.

Se la situazione di cui sopra dovrà presentarsi per più di due volte, nel corso di un anno scolastico, il servizio di trasporto sarà immediatamente sospeso e segnalato all'autorità scolastica ed ai Servizi Sociali competenti.

Art.7

L'autorizzazione sarà rilasciata agli alunni che frequentano:

- a- la scuola Secondaria di Primo Grado sita in Montereale, residenti o abitanti in Capitignano.
- b- le scuole dell'Infanzia e Primaria site in Capitignano, residenti o abitanti, oltre che a Capitignano, anche nel comune di Montereale compatibilmente con il percorso, gli orari ed il numero degli alunni da trasportare. Qualora fosse necessario, per motivi organizzativi e tecnici, potranno essere non autorizzati gli alunni abitanti più vicino ai plessi scolastici di Capitignano.
- c- Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione agli alunni, residenti o abitanti in Capitignano, che frequentano la scuola dell'Infanzia o Primaria ubicate in plessi scolastici di altri comuni.

Art. 8

POTRA ESSERE FATTA ECCEZIONE dall'anno scolastico 2016/2017 per gli alunni, già residenti in questo comune, che hanno frequentato fuori dai plessi di Capitignano l'anno scolastico 2015/2016, compatibilmente con i tempi di percorrenza, gli orari delle lezioni e la mancanza di eventuali cause ostative all'utilizzo dello scuolabus.

Art. 9

L'utilizzo dello scuolabus da parte degli utenti dovrà essere improntato nel massimo rispetto sia verso gli operatori che verso il mezzo utilizzato. Gli operatori sullo scuolabus dovranno avere un comportamento consono con le attività scolastiche.

Art. 10

Il presente regolamento entrerà in funzione il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.